

**COMUNE DI  
BRIONE s/MINUSIO**



**REGOLAMENTO  
COMUNALE SULLA  
GESTIONE DEI RIFIUTI**

**TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI.**

---

Art. 1	Campo d'applicazione.	pagina	3
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti.	pagina	3
Art. 3	Compiti del Comune.	pagina	3
Art. 4	Definizioni.	pagina	4
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti.	pagina	4
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna.	pagina	5
Art. 7	Divieti.	pagina	5

**TITOLO II      ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.**

---

Art. 8	Raccolta dei rifiuti.	pagina	5
Art. 9	Utenti autorizzati.	pagine	6
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione.	pagina	6
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta.	pagina	6
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.	pagina	7
Art. 13	Sospensione del servizio.	pagina	7

**TITOLO III      FINANZIAMENTO.**

---

Art. 14	Principio.	pagina	7
Art. 15	Tassa base.	pagina	7
Art. 16	Tassa sul quantitativo.	pagina	8
Art. 17	Tassa sugli scarti vegetali.	pagina	8
Art. 18	Altre tasse causali.	pagina	9
Art. 19	Esigibilità.	pagina	9

**TITOLO IV      NORME FINALI.**

---

Art. 20	Attuazione e misure d'esecuzione.	pagina	9
Art. 21	Rimedi giuridici.	pagina	10
Art. 22	Contravvenzioni.	pagina	10
Art. 23	Altre disposizioni.	pagina	10
Art. 24	Entrata in vigore e abrogazioni.	pagina	10

**ALLEGATO 1      COMPLEMENTO AL REGOLAMENTO.**

---

Disposizioni e normative di riferimento a livello federale e cantonale.	pagina	11
---	--------	----



## **Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti** (del 1° gennaio 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL  
COMUNE DI BRIONE s/MINUSIO

in applicazione delle disposizioni normative federali e cantonali di riferimento  
(Allegato 1)

**d e c r e t a:**

---

### **TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI.**

---

**Campo  
d'applicazione.**

#### **Articolo 1.**

<sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brione s/Minusio nonché il relativo finanziamento.

<sup>2</sup>Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Principi della  
gestione  
dei rifiuti.**

#### **Articolo 2.**

<sup>1</sup>La gestione dei rifiuti dev'essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune, in particolare, punta a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera e promuovendo, di principio, il riciclaggio di tutte le materie che risultano riciclabili.

<sup>2</sup>Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni, promuove gli obiettivi del presente Regolamento e la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale, in particolare collaborando con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

**Compiti del  
Comune.**

#### **Articolo 3.**

<sup>1</sup>Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

<sup>2</sup>In autonomia o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (ad es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

**Definizioni.****Articolo 4.**

<sup>1</sup>Sono definiti rifiuti urbani, quelli che provengono dalle economie domestiche e/o da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

Sono considerati tali, in particolare:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

<sup>2</sup>I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

<sup>3</sup>Sono rifiuti speciali (RS) e rifiuti soggetti a controllo (RC) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi  
dei detentori  
di rifiuti.****Articolo 5.**

<sup>1</sup>I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso l'EcoCentro, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Presso l'EcoCentro e/o altri punti di raccolta non saranno ammesse consegne di rifiuti ingombranti superiori a 80 kg e dimensioni di cm 180 x 110 x 50; per quantitativi che eccedono questi valori bisogna rivolgersi ad imprese di smaltimento autorizzate. La consegna di rifiuti ingombranti non è permessa ad artigiani e imprese.

<sup>2</sup>Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, vanno consegnate al servizio di raccolta comunale e/o presso l'EcoCentro, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

<sup>3</sup>Gli utenti privati possono provvedere personalmente al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali o da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati al servizio di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

<sup>4</sup>I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>5</sup>I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>6</sup>Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni e modalità particolari di consegna.****Articolo 6.**

<sup>1</sup>In casi eccezionali, il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

<sup>2</sup>Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

<sup>3</sup>Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

<sup>4</sup>Le eccezioni di cui ai paragrafi 1-3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.

**Divieti.****Articolo 7.**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è severamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori presso l'EcoCentro o presso eventuali altri punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare presso l'EcoCentro rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

---

**TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.**

---

**Raccolta dei rifiuti.****Articolo 8.**

<sup>1</sup>Il Municipio organizza e predispone sia il servizio di raccolta che l'EcoCentro mediante ordinanza e sulla stessa indica:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali, invece, devono essere consegnati presso l'EcoCentro;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

<sup>2</sup>La raccolta degli scarti vegetali è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

<sup>3</sup>In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

**Utenti autorizzati. Articolo 9.**

<sup>1</sup>Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Brione s/Minusio.

<sup>2</sup>Possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi soltanto i rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Brione s/Minusio.

**Imballaggi, contenitori e esposizione.****Articolo 10.**

<sup>1</sup>I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

<sup>2</sup>Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

<sup>3</sup>I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Rifiuti esclusi dalla raccolta.****Articolo 11.**

<sup>1</sup>Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

<sup>2</sup>I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

<sup>3</sup>In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

**Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.**

**Articolo 12.**

<sup>1</sup>I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

<sup>2</sup>Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

<sup>3</sup>Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Sospensione del servizio.**

**Articolo 13.**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

---

**TITOLO III FINANZIAMENTO.**

---

**Principio.**

**Articolo 14.**

<sup>1</sup>Il Municipio stabilisce, mediante ordinanza, le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

<sup>2</sup>Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16), tassa sugli scarti vegetali (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

<sup>3</sup>Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

<sup>4</sup>Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

**Tassa base.**

**Articolo 15.**

<sup>1</sup>La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte separate ed il loro smaltimento qualora questi costi non vengono coperti, o coperti solo in modo parziale, con tasse specifiche (art. 17);
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>2</sup>Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

<sup>3</sup>Mediante ordinanza il Municipio stabilisce, in particolare, le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche primarie e secondarie:

- in generale:	min.	<b>Fr. 70.—</b>	max.	<b>Fr. 150.—</b>
- zone discoste*:	min.	<b>Fr. 40.—</b>	max.	<b>Fr. 70.—</b>

\* Pro del Gatt, Scüres, Fontai, Sira, Costa, Resa di Dentro, Cagiol.

b) persone giuridiche\*:

- in generale:	min.	<b>Fr. 70.—</b>	max.	<b>Fr. 300.—</b>
- attività accessorie e micro-imprese:	min.	<b>Fr. 0.—</b>	max.	<b>Fr. 150.—</b>

\* Come da raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi del 22 novembre 2019.

**Tassa sul  
quantitativo.**

**Articolo 16.**

<sup>1</sup>La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili e non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione (IVA esclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali, le cui modalità di vendita sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

<sup>2</sup>Il Municipio ha la facoltà di consegnare gratuitamente un adeguato numero di sacchi ad alcune categorie di utenti. L'Ordinanza di applicazione dovrà precisare quali utenti ne avranno diritto e il numero massimo di sacchi.

**<sup>3</sup>Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.**

**Tassa sugli  
scarti vegetali.**

**Articolo 17.**

<sup>1</sup>Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- contenitore 120 litri:	min.	<b>Fr. 70.—</b>	max.	<b>Fr. 120.—</b>
- contenitore 240 litri:	min.	<b>Fr. 140.—</b>	max.	<b>Fr. 240.—</b>
- contenitore 360 litri:	min.	<b>Fr. 210.—</b>	max.	<b>Fr. 360.—</b>
- contenitore 800 litri:	min.	<b>Fr. 500.—</b>	max.	<b>Fr. 900.—</b>

<sup>2</sup>Le fascine provenienti dalla potatura di piante e arbusti del proprio giardino, correttamente legate, possono essere raccolte se le dimensioni non superano 150 cm di lunghezza e un diametro massimo di 60 cm, a condizione che l'utente sia in possesso di almeno un contenitore del verde munito di apposita vignetta valevole per l'anno in corso.



<sup>3</sup>Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, ecc ...) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dal loro lavoro.

**Altre tasse causali.**

**Articolo 18.**

<sup>1</sup>Per la raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio dell'utente, il Comune può mettere a disposizione il furgone e l'autista comunali.

<sup>2</sup>Per questo servizio, il Municipio preleva una tassa (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- max. 1 carico:                    min. **Fr. 50.—**                    max. **Fr. 200.—**

**Esigibilità.**

**Articolo 19.**

<sup>1</sup>La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

<sup>2</sup>In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito è spedito un richiamo, a cui segue una diffida con un costo definito tramite ordinanza entro un minimo di Fr. 10.-- e un massimo di Fr. 50.—.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

<sup>4</sup>Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza e sono parificate a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

---

**TITOLO IV      NORME FINALI.**

---

**Attuazione e misure d'esecuzione.**

**Articolo 20.**

<sup>1</sup>Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni specifiche, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzarne lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

<sup>3</sup>Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

<sup>4</sup>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi contenenti i rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

<sup>5</sup>Per evitare abusi o danneggiamenti, l'EcoCentro o altri eventuali punti di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

**Rimedi giuridici.**

**Articolo 21.**

<sup>1</sup>Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Contravvenzioni.**

**Articolo 22.**

<sup>1</sup>Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.— le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

<sup>2</sup>Sono inoltre riservati i disposti di Legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

<sup>3</sup>Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.  
Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

**Altre disposizioni.**

**Articolo 23.**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia e segnatamente quelle elencate nell'Allegato1.

**Entrata in vigore e abrogazioni.**

**Articolo 24.**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, previa ratifica dell'Autorità cantonale competente.

<sup>2</sup>Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'11 dicembre 2001.

*Approvato dal Consiglio comunale di Brione s/Minusio nella seduta del 18 dicembre 2019.  
Pubblicato all'albo comunale dal 19 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020.  
Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con Risoluzione n°  
**37-RE-15512** del 27 marzo 2020.*

---

**ALLEGATO 1**  
**DISPOSIZIONI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

---

A livello federale:

- > Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).
- > Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc).
- > Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc).
- > Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).
- > Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim).
- > Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim).
- > Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif).
- > Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).
- > Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA).
- > Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt).
- > Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti).
- > Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB).
- > Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn).
- > Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).
- > Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE).
- > Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

A livello cantonale:

- > Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).
- > Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA).
- > Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt).
- > Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP).
- > Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010.
- > Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018.
- > Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato).
- > Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR).
- > Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012.
- > Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
- > Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012.
- > Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.